

Chi ci rimette se rimborso del danno erariale è del 30%

di Giovanna De Minico

Provo a tracciare un filo tra la legge Foti che ha recentemente ridisegnato funzioni e assetto della Corte dei conti e le pre-intese tra Governo e Regioni in corso di firma. Ma per tessere questo filo dobbiamo fare un passo indietro.

La legge 1/26, nota con il nome del primo firmatario onorevole Foti, si è data un gran da fare e in questo ipercinetismo normativo ha ridotto in automatico la responsabilità erariale in modo che il pubblico funzionario per curarsi dalla “firmitite”, patologia, meglio nota come paura della firma, sia esonerato dal pagare il 70% del danno causato all’erario, rimborsando il solo 30%.

Inoltre, una lettura attenta della norma sullo sconto omnibus - da me così chiamato perché copre il funzionario in colpa grave a prescindere da considerazioni sul fatto, sulla complessità tecnologica e sull’oscurità normativa - impone che alla riduzione obbligatoria, alla quale nessun giudice della Corte si potrà esimere, si aggiunga anche quella facoltativa, prevista nella L. 20/94. Essa, infatti, resiste e rimette alla discrezionalità del giudice la decisione circa l’an e il quantum, diversamente da quella *ipso iure*, che scatta nonostante un’eventuale volontà contraria della Corte. Per farla breve, il funzionario che per negligenza grave o ignoranza pesante abbia procurato un buco alle finanze pubbliche, sarà meritevole di un premio a prescindere da come la pensi il giudice.

Un ulteriore dato devo fornire al lettore: la norma premiale è retroattiva, cioè si applica anche ai buchi pregressi se ancora in corso di definizione. Infine, la legge si chiude con un’autodefinizione: essa non costerà neppure un euro al già depauperato bilancio dello Stato.

Domanda: ma come farà a essere a costo zero, se anche per il passato chi ha causato un danno lo compenserà per non oltre il 30%?

È facile rispondere che saremo noi cittadini, cioè le vittime del buco, a pagare il rimanente 70%, con una fastidiosa inversione di ruoli tra danneggiante e danneggiato. E se la legge afferma l'invarianza finanziaria, qui si pone un problema di non facile soluzione per un ragioniere quanto al rispetto dell'equilibrio finanziario. Rigorosa regola impostaci da due voci, spesso antagoniste, ma in questa circostanza concomitanti: quella interna dell'art. 81 Cost e quella esterna di Bruxelles.

Sarebbe facile rispondere che lo Stato recupererà altrove i tanti 70% mancanti per aver rinunciato a chiederli al funzionario negligente. Questa semplicità di risposta pone un ulteriore interrogativo: lo Stato come e dove prenderà quanto gli occorre per far tornare i conti? Escluso un aggravio dell'imposizione fiscale, rimane la via stretta del taglio alla spesa destinata ai servizi essenziali.

Ecco che il filo, inizialmente invisibile, si sta irrobustendo, anzi sta tessendo la sua tela. Su un binario parallelo, infatti, sono stati avviati i negoziati tra Governo e Regioni, quelle che rivendicano, ex art. 116, co.3, Cost., una maggiore autonomia funzionale e di mezzi.

Queste intese preliminari sono state scritte, trascurando il dettato della nostra Corte costituzionale. Nella sua sent. 192/2024 ha richiesto che materie e funzioni venissero individuate in via preventiva da un'istruttoria pubblica, corale e trasparente per evitare i trasferimenti in blocco, al buio e non giustificati dall'effettiva connessione con le peculiarità territoriali della Regione richiedente. Invece, queste intese nel loro lungo preambolo non parlano di istruttoria, che, qualora vi sia stata, è rimasta sottotraccia.

La Corte dal canto suo ha scritto chiare pagine su come definire i livelli essenziali delle prestazioni, rifiutando sia il criterio del costo storico che quello del bisogno effettivo. A essi ha preferito un'indefinita misura superiore al minimo indispensabile ma inferiore al bisogno effettivo. Entra sulla scena politica il

disegno di legge delega al Governo, A.S. 1623/25, sui Lep, che si attesta invece sul mantenimento dello *status quo*: una sorta di nobilitazione linguistica del costo storico, cioè che ogni territorio conservi quanto ha ricevuto. Ora possiamo tirare le fila di questo discorso iniziato da punti apparentemente distanti: il giudice contabile dovrà scontare il 70% al funzionario, mentre i cittadini del Sud pagheranno il 70% anche per quelli del Nord, rinunciando coattivamente alle prestazioni indispensabili.

Un Governo il nostro, che certo non manca di coerenza, bensì di dedizione all'interesse unitario dello Stato. In questo delicato snodo la maggioranza politica contraddice sé stessa perché la sua matrice liberal-nazionalista le imporrebbe di curare l'unità nazionale. Le idee cambiano e con esse il loro significato? Sì se l'unità della Repubblica diventa patrimonio riservato ai ricchi e a beneficio dei loro territori.

Università Federico II, Napoli